



## TRIBUNALE DI VENEZIA

### SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 20320/2025 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 5.11.2025, ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 20320/2025 R.G., promosso con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 10.10.2025 da

*Parte\_1* (c.f. *C.F.\_1*), rappresentato e difeso dall'avv. ASCHIERI GIORGIO,

ricorrente,

**contro**

*Controparte\_1* (c.f. *P.IVA\_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. MANTOVANI NICCOLÒ,

resistente,

*in punto: accesso ai documenti sociali ex art. 2476, comma secondo, c.c.*

#### MOTIVI

Con ricorso depositato in data 10.10.2025 il Sig. *Pt\_1* esponeva che:

- egli era socio della società *Controparte\_1* (di seguito: *CP\_1*);
- egli non partecipava all'amministrazione, essendo l'organo amministrativo composto dai signori *CP\_2* e *Controparte\_3*;
- in data 21.1.2025, aveva chiesto di poter esercitare il proprio diritto di accesso ai libri e documenti sociali *ex art.* 2476, secondo comma, c.c., nonché a tutto quanto ivi richiesto, ma a tale richiesta, la società aveva risposto con p.e.c. del 24.1.2025, denegando immotivatamente tale richiesta;
- all'assemblea del 7.2.2025 era stata illegittimamente deliberata la sua esclusione dalla compagine sociale;
- dopo un tentativo stragiudiziale infruttuoso per essere riammesso in via bonaria, egli aveva

- adito l'arbitrato irrituale previsto dallo Statuto societario;
- in data 15.7.2025 il collegio arbitrale aveva emesso il lodo, con il quale era stata dichiarata l'invalidità della predetta delibera di esclusione ed **CP\_1** era stata condannata al rimborso delle spese di lite, che tuttavia non le erano ancora state corrisposte;
  - una volta reintegrato come socio, egli, a mezzo del proprio procuratore, in data 18.9.2025 aveva avanzato una nuova richiesta di accesso alla documentazione sociale;
  - la resistente aveva riscontrato tale richiesta con una p.e.c. del 26.9.2025 avente contenuto sostanzialmente dilatorio, proponendo la consultazione della documentazione per il giorno 7.11.2025;
  - in data 29.09.2025 egli aveva chiesto la consegna della documentazione di più semplice produzione (mastrini e fatture);
  - **CP\_1** non aveva mai risposto a tale ultima PEC, se non implicitamente mediante una missiva dell'8.10.2025, contenente una convocazione per l'assemblea straordinaria del 20.10.2025 recante al punto 2 dell'ordine del giorno "Trasformazione societaria in società per azioni";
  - sotto il profilo del *fumus boni iuris*, era pacifico il diritto di informazione e di controllo del socio non amministratore di s.r.l., espressamente previsto e riconosciuto dal più volte richiamato art. 2476, secondo comma, c.c.;
  - le sue richieste di accesso alla documentazione sociale pacificamente non erano state soddisfatte, in spregio a tale norma e la resistente aveva tenuto un atteggiamento ostruzionistico;
  - egli necessitava di accedere in via d'urgenza alla documentazione sociale per verificare tempestivamente la gestione in corso e quella passata, esigenza che sarebbe stata frustrata dall'attesa della definizione del procedimento di merito;
  - era, invero, evidente che la condotta assunta dall'organo amministrativo di **CP\_1** avvalorasse l'esigenza di consentirgli il pronto accesso alla documentazione sociale, dal momento che le richieste documentali da lui presentate erano state sistematicamente ignorate e contrastate, dapprima con una delibera di esclusione invalida, poi mediante la convocazione di un'assemblea avente ad oggetto la trasformazione della società in s.p.a., con l'unico evidente fine di impedirgli definitivamente l'esercizio del proprio diritto di ispezione;
  - la delibera di trasformazione, peraltro, sulla base dei comportamenti pregressi dell'organo

- amministrativo, si preannunziava come viziata da abuso della maggioranza e come tale (salvo ulteriori motivi) sarebbe stata impugnata;
- non era però detto che mediante l'impugnazione della delibera di trasformazione egli riuscisse ad impedire la verifica degli effetti di cui all'art. 2500-bis c.c., con definitiva soppressione del diritto previsto dall'art. 2476 c.c., per anche per questa ragione il pregiudizio doveva ritenersi imminente ed irreparabile;
  - andava quindi ordinato ad **CP\_1** ex art. 700 c.p.c. di consentirgli di prendere visione ed estrarre copia della seguente documentazione sociale:
    - a) libro giornale, libri inventari e partitari anni dal 2016 al 2025;
    - b) registri iva dal 2016 al 2025;
    - c) registri cespiti ammortizzabili dal 2016 al 2025;
    - d) situazione economico patrimoniale più aggiornata;
    - e) situazioni analitiche economico-patrimoniali per gli anni dal 2016 al 2025;
    - f) libri sociali (libro degli inventari, verbali assemblee, determinazioni amministratore unico, libro soci);
    - g) libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo;
    - h) copia delle dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2016 al 2025;
    - i) estratti conto bancari dal 2016 al 2025;
    - j) fatture attive e passive dal 2016 al 2025;
    - k) estratto di ruolo presso l' **Controparte\_4** ;
    - l) certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall' **Controparte\_4** ;
    - m) certificato carichi pendenti previdenziali;
    - n) copia dei finanziamenti e/o dei mutui completi di piano di ammortamento;
    - o) dettaglio degli affidamenti e dell'utilizzo delle linee di credito;
    - p) copia delle Centrale Rischi;
    - q) copia di tutti i contratti in cui fosse parte la società a partire dal 2016;
    - r) copia fascicoli contenzioso attivo e passivo;
  - l'ordine di cui al punto precedente avrebbe dovuto essere accompagnato da una penalità di mora ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., alla luce del comportamento dilatorio e non collaborativo fin ad allora tenuto dalla resistente, dovendosi ritenere equa una somma non inferiore ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- la misura cautelare richiesta, inoltre, avrebbe dovuto essere concessa *inaudita altera parte*, perché la convocazione della controparte avrebbe pregiudicato l'attuazione del provvedimento cautelare;
- si configurava, invero, una vera e propria "corsa contro il tempo", poiché mentre egli cercava di ottenere quanto richiesto al fine di verificare il corretto svolgimento dell'attività sociale e tutelare il proprio investimento nella società, l'organo amministrativo (espressione della maggioranza dei soci) puntava evidentemente ad ottenere una delibera di trasformazione che, seppur invalida, una volta iscritta presso il Registro delle Imprese, avrebbe determinato la definitiva soppressione del suo diritto, che a quel punto sarebbe stato socio di una s.p.a., con una partecipazione inferiore al 5% e pertanto in balia pressoché totale della maggioranza.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., con fissazione dell'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti emanati, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza per l'audizione delle parti e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 669-sexies, comma 1, c.p.c. e, in entrambi i casi, con assegnazione al ricorrente del termine per la notifica del provvedimento emanato ai sensi dell'art. 669-sexies, commi 1 e 2, c.p.c., assuma, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ogni provvedimento necessario e opportuno affinché venga ordinato società CP\_5 a qualsiasi titolo di legge, e anche ai sensi dell'art 2476, co. 2 c.c., di consentire all' odierno ricorrente l'estrazione ed acquisizione di copia a proprie spese della seguente documentazione societaria relativa alla predetta società Libro giornale, libri inventari e partitari anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025; Registri iva 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025; Registri cespiti ammortizzabili 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025; la situazione economico patrimoniale più aggiornata; Situazioni analitiche economico- patrimoniali anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025; Libri sociali (libro degli inventari, verbali assemblee, determinazioni amministratore unico, libro soci); Libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo; Copia dichiarazioni fiscali anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025; Estratti conto bancari anni 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025; fatture attive e passive anni da 2016 a 2025 compresi; Estratto di ruolo presso Controparte\_4 Certificato carichi pendenti erariali rilasciato dall Controparte\_4 Certificato carichi pendenti previdenziali; Copia finanziamenti e/o mutui completi di piano di ammortamento; Dettaglio affidamenti*

*ed utilizzo delle linee di credito; Copia delle Centrale Rischi; Copia di tutti i contratti in cui sia parte la società a partire dal 2016; Copia fascicoli contenzioso attivo e passivo*

*Si chiede altresì che l'odierna resistente venga condannata, ai sensi dell'art. 614 bis cpc, a corrispondere all'odierno ricorrente la somma non inferiore ad € 100,00, ovvero quella ritenuta di giustizia, per ogni giorno di ritardo nella consegna della suddetta documentazione.*

*In ogni caso, si chiede che venga adottato ogni altro eventuale provvedimento che consenta il pieno esercizio a favore del ricorrente, ex art.2476 c.c., del relativo diritto in relazione alla documentazione suindicata.*

*In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a rimborso spese forfettarie 15% ex art. 2, comma 2, d.m. 55/2014 e ad accessori tutti come per legge”.*

Con decreto del 10.10.2025, questo giudice chiedeva al Corso di chiarire se l'istanza cautelare fosse preordinata ad ottenere anche l'adozione di provvedimenti urgenti aventi ad oggetto la celebrazione dell'assemblea convocata per il giorno 20.10.2025.

Con nota di chiarimenti depositata in data 10.10.2025 il ricorrente precisava che, alla luce delle conclusioni di cui all'atto introduttivo – e, in particolare, della richiesta di adottare “*in ogni caso ... ogni altro eventuale provvedimento che consenta il pieno esercizio, a favore del Ricorrente, del diritto di cui all'art. 2476 c.c., in relazione alla documentazione indicata*” – questo giudice avrebbe ben potuto inibire e/o sospendere lo svolgimento dell'assemblea straordinaria di **CP\_I** del 20.10.2025, in quanto manifestamente strumentale a impedirgli l'esercizio del diritto di controllo.

Il Corso, pertanto, ribadendo la richiesta di adottare ogni provvedimento che gli consentisse il pieno esercizio del diritto di cui all'art. 2476, secondo comma, c.c. chiedeva che venisse se del caso inibito alla resistente lo svolgimento dell'assemblea straordinaria convocata, quantomeno fino a **CP\_I** non avesse dato piena e integrale evasione alla sua richiesta di accesso alla documentazione sociale.

Con decreto dell'11.10.2025, questo Giudice, ritenuto che la delibera di trasformazione da s.r.l. a s.p.a. che avrebbe potuto essere assunta dalla resistente all'esito dell'assemblea convocata per il giorno 20.10.2025, avrebbe potuto pregiudicare il diritto del ricorrente all'ispezione della documentazione sociale, inibiva *inaudita altera parte* la celebrazione dell'assemblea convocata per il giorno 20.10.2025 e, in particolare, l'adozione e l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di trasformazione da s.r.l. **CP\_6**

**CP\_I** si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'incompetenza di questo

Tribunale poiché l'art. 30 dello Statuto societario devolveva tutte le eventuali controversie tra le parti alla cognizione esclusiva di un collegio arbitrale.

Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.

Sul punto, la resistente esponeva che il *Pt\_I*, oltre a essere socio, era stato dipendente della società dal 1.2.2020 al 16.9.2024, data in cui era stato licenziato per giusta causa, in ragione di condotte ritenute gravemente pregiudizievoli per l'azienda, consistenti, in particolare, nell'indebito utilizzo della carta di credito aziendale per spese personali e nell'aver trattenuto senza autorizzazione il PC aziendale e il *token* bancario.

*CP\_I* riferiva, inoltre, che, all'esito di un accertamento informatico da essa commissionato alla società "Digita S.r.l.", era emerso che il PC e l'*hard disk* esterno restituiti dal ricorrente in data 25.10.2024 erano stati integralmente formattati dal *Pt\_I* in data 23.10.2024 alle ore 10:17:56 e che il ricorrente già dal 2023 aveva creato file e cartelle riconducibili alla pianificazione di una nuova società operante in concorrenza con la società.

Digita, difatti, aveva recuperato il materiale salvato e cancellato dal *Pt\_I* e da tale operazione era risultato che il ricorrente aveva creato una cartella denominata "NEWCO", creata in data 27.09.2023, nella quale era stato salvato un file Excel recante due tabelle denominate "Stato patrimoniale al 31.12.2024" e "Conto economico al 31.12.2024" contenenti i dati di gestione societaria di *CP\_I* ai margini dei quali, nella colonna denominata "Note", il *Pt\_I* aveva inserito le proprie annotazioni e considerazioni sulla costituenda società.

La resistente altresì rilevava come il ricorrente avesse intrattenuto rapporti con *Persona\_I* [...] ex dipendente della società, anch'egli licenziato per giusta causa per indebita utilizzazione della carta di credito aziendale per spese personali e attualmente impiegato presso un'impresa svolgente attività concorrenziali a *CP\_I*

Inoltre, la società deduceva la pendenza del procedimento penale n. 11464/2024 R.G.N.R. nei confronti del *Pt\_I* per appropriazione indebita di beni aziendali (con udienza predibattimentale fissata avanti il Tribunale di Verona per il giorno 10.4.2026) e l'omesso pagamento del prezzo relativo alla cessione di una quota del 3% del capitale sociale da parte del ricorrente.

Alla luce di ciò, *CP\_I* sosteneva che la richiesta di accesso avanzata dal *Pt\_I* fosse non solo connotata da finalità ritorsive, bensì anche in contrasto con il diritto alla riservatezza e con il principio di libera concorrenza, e dunque esercitata dal ricorrente in violazione dei principi di

buona fede e correttezza.

Invero, la resistente riteneva sussistente il rischio concreto che il **Pt\_I** si avvalsesse del diritto di informazione e consultazione dei documenti della società al fine di cagionare alla stessa un pregiudizio ed a soli fini ricattatori, vessatori, ovvero rivolti a finalità diverse da quelle prettamente informative; deduceva, pertanto, che essa, nel perseguimento dell'interesse sociale, era tenuta ad opporsi alla richiesta di informazioni avanzata.

**CP\_I** evidenziava, inoltre, che la prima istanza di accesso da parte del ricorrente del 21.1.2025 era stata da essa riscontrata, con rinvio alla discussione sul punto all'assemblea del 29.1.2025 (poi rinviata al 7.2.2025) e che, a seguito della deliberata esclusione del ricorrente (poi annullata in sede arbitrale), lo stesso aveva perso temporaneamente la qualità di socio.

Dopo la reintegrazione del socio, **CP\_I** aveva comunque manifestato la propria disponibilità alla consultazione al Corso, proponendo la data del 7.11.2025.

Pertanto, secondo la resistente, con riferimento al *fumus boni iuris*, non emergeva alcuna lesione del diritto vantato dal socio ex art 2476, secondo comma c.c., dal momento che essa si era resa disponibile alla consultazione richiesta sia proponendone la discussione in assemblea del 29.1.2025 (poi tenutasi il 7.2.2025), sia comunicando al **Pt\_I** la data del 7.11.2025 per la consultazione.

Quanto al *periculum in mora*, **CP\_I** contestava che la convocazione dell'assemblea straordinaria del 20.10.2025 avesse finalità elusive, sostenendo che la prospettata trasformazione della **Controparte\_7** fosse necessaria alla luce di considerazioni di natura economico-contabile effettuate in ottica di risparmio di oneri anche fiscali e per il fatto che essa aveva acquisito nuovi clienti, tra cui anche numerose P.A.

Infine, si opponeva alla richiesta di applicazione della penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c., rilevando di essersi attivata tempestivamente a seguito della richiesta di accesso del corso, proponendo la data del 7.11.2025 per la consultazione.

Concludeva chiedendo:

**“IN VIA PREGIUDIZIALE**

1. Accertarsi la violazione dell'art. 30 dello Statuto societario e dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito.

**IN VIA PRINCIPALE**

2. Rigettarsi le istanze di accesso ai documenti contabili ex art. 2476 c.c. per le ragioni di fatto e di diritto

in precedenza esplicate.

3. Dichiararsi l'invalidità, l'illegittimità e inefficacia dell'inibitoria pronunciata in data 11.10.2025 dal Trib. Venezia, Sez. Imprese, dott. Fabio Doro, in ordine all'inibizione della celebrazione dell'assemblea convocata per il giorno 20.10.2025.

4. Conseguentemente, rigettarsi la richiesta di corresponsione della somma richiesta per il ritardo nella consegna della documentazione.

5. Per l'effetto e, in ogni caso, accertarsi che nulla è dovuto da **CP\_1** nei confronti di **Parte\_1** [...] per le ragioni esposte in fatto ed in diritto.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

6. Disporsi CTU informatica sul pc aziendale DELL XPS 15 **CP\_8** e MAZTOR HX- M101TCB, oggetto di perizia di parte prodotta sub doc. 4 e 5.

### **IN OGNI CASO**

7. Con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22% se dovuta.”

All'udienza del 5.11.2025, le parti discutevano la causa, che veniva trattenuta in riserva.

\*\*\*

### **1. Sull'eccezione di incompetenza in ragione della clausola compromissoria**

L'eccezione sollevata dalla resistente è infondata.

L'art. 30 dello statuto sociale prevede una clausola compromissoria che devolve le controversie ad un collegio arbitrale. Tuttavia, la clausola contempla un arbitrato irrituale, non rituale.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, va distinta la diversa natura dell'arbitrato rituale rispetto a quello irrituale: il primo, avendo carattere giurisdizionale e sostitutivo della funzione del giudice ordinario, comporta che l'eccezione di compromesso integri una questione di competenza; il secondo, invece, quale strumento di natura negoziale e privatistica di composizione della lite, implica una rinuncia convenzionale alla tutela giurisdizionale statale, sicché la relativa eccezione non attiene alla competenza, ma dà luogo ad una questione di merito, quale fatto impeditivo dell'esercizio dell'azione giudiziaria.

Invero “a differenza dell'arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del Giudice ordinario, con la conseguenza che l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e dà luogo ad una questione di competenza (cfr. Cass., Sez. II, 3/01/2024, n. 112; 16/11/2021, n. 34569; Cass., Sez. VI, 5/10/2021, n. 26949), idonea a giustificare, in caso di accoglimento dell'eccezione,

*l'applicazione dell'art. 50 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI, 21/01/2016, n. 1101; 6/12/2012, n. 22002), il deferimento della controversia agli arbitri irrituali si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, con la conseguenza che la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria ed avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale" (cfr. Cass. n. 22086/2024).*

In punto di diritto, va ricordato che gli arbitri irrituali non hanno alcun potere cautelare, poiché l'art. 818 c.p.c., come modificato dal D. Lgs. n. 149/2022, attribuisce tali poteri solo agli arbitri rituali e comunque sempre sulla base di una manifestazione di volontà delle parti.

Tale manifestazione di volontà, peraltro, difetta nel caso di specie, posto che l'art. 30 dello statuto nulla prevede in punto di competenza cautelare, per cui, anche volendo ritenere che le parti abbiano voluto devolvere tutte le controversie ad un arbitro rituale, quest'ultimo non potrebbe in ogni caso conoscere del ricorso in via d'urgenza proposto dal **Pt\_1**.

Ulteriore ragione di infondatezza dell'eccezione di compromesso sollevata da **CP\_1** è data dal fatto che l'art. 818 c.p.c. prevede che prima della costituzione del collegio arbitrale, la competenza cautelare spetta al giudice ordinario e che nel caso di specie il collegio arbitrale non è ancora stato costituito.

Infine, va ricordato che, secondo l'orientamento già espresso da questo Tribunale le controversie aventi ad oggetto il diritto di ispezione del socio *ex art. 2476*, secondo comma, c.c. non sono deferibili ad arbitri, in quanto attengono a un diritto indisponibile, che non può essere compreso dalla volontà delle parti (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 11 novembre 2024).

L'eccezione, pertanto, va respinta.

\*\*\*

## **2. Sul diritto di ispezione *ex art. 2476*, secondo comma, c.c.**

Giova evidenziare come sia principio consolidato che il socio non amministratore di s.r.l. abbia diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia.

Si tratta di un diritto potestativo che sorge per il solo fatto della qualità di socio e che non

richiede la dimostrazione di uno specifico interesse, essendo funzionale al controllo sulla gestione sociale e all'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità.

L'unico limite è costituito dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché dall'esigenza di contemperamento con la tutela della riservatezza e del know-how aziendale, ove sussistano concreti e seri rischi di utilizzo abusivo delle informazioni.

In fatto, è pacifico che il ricorrente, reintegrato nella qualità di socio a seguito del lodo arbitrale irrituale, abbia reiteratamente richiesto l'accesso alla documentazione sociale e che tale richiesta non sia stata soddisfatta, essendo stata proposta una data (7.11.2025) successiva alla convocazione dell'assemblea straordinaria per la trasformazione del 20.10.2025 (cfr. doc. n. 8 ricorrente).

Ad ogni modo, la pendenza del procedimento penale per appropriazione indebita e la contestata circostanza del mancato pagamento delle quote sono, di per sé, irrilevanti ai fini dell'esercizio del diritto *ex art. 2476 c.c.*, non incidendo sulla titolarità del diritto di ispezione.

Diversamente, assume rilievo la dedotta intenzione del ricorrente di svolgere attività concorrenziale.

Allo stato, nella sommarietà della cognizione propria del presente giudizio, il rinvenimento, sul dispositivo informatico in uso al ricorrente, di una cartella denominata "NEWCO", contenente file Excel recanti elaborazioni di dati gestionali della resistente con annotazioni relative a una possibile nuova iniziativa imprenditoriale, nonché l'avvenuta formattazione dei supporti prima della restituzione (cfr. docc. nn. 6, 7 resistente), costituiscono elementi che rendono verosimile l'intenzione di avviare un'attività potenzialmente concorrente con quella di *CP\_I*

La spiegazione offerta dal ricorrente in udienza – secondo cui la creazione della cartella sarebbe stata richiesta dal legale rappresentante della società – non trova, allo stato, riscontro documentale né è stata accompagnata da richieste istruttorie idonee a supportarla.

Tali elementi, pur non potendo tradursi in una compressione radicale del diritto di ispezione, impongono, in un'ottica prudenziale e di bilanciamento degli interessi, che l'accesso avvenga con modalità tali da salvaguardare la riservatezza dei dati sensibili della società, che saranno indicate al paragrafo successivo.

Sussiste pertanto il *fumus boni iuris*, nei termini sopra precisati.

Quanto al *periculum in mora*, *periculum in mora*, va osservato che esso è connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, poiché l'esigenza di quest'ultimo di tenersi aggiornato rispetto

alla concreta evoluzione delle vicende sociali sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario.

Invero, *“si ravvisa la necessità per i soci ricorrenti di essere tempestivamente resi edotti del reale stato della società, al fine di verificare la gestione sociale. Il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l’eventuale mala gestio degli amministratori”* (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 20 giugno 2018; id., ord. 10 maggio 2024) e *“l’ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori all’accesso del socio alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora che giustifica l’emissione di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio medesimo sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi sia all’interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie”* (cfr. Trib. Roma, sez. impresa, ord. 19 gennaio 2023).

Sotto altro profilo, il pregiudizio che deriverebbe dal mancato riconoscimento in via d’urgenza del diritto di ispezione non sarebbe comunque ristorabile per equivalente, in ragione della natura non patrimoniale di tale pretesa (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 10 maggio 2024, confermata in sede di reclamo con ord. 23 luglio 2024, nonché ord. 9 settembre 2025).

Infine, nel caso specifico, un’ulteriore ragione che impone la concessione della tutela in via d’urgenza è la prospettata trasformazione della società da s.r.l. in s.p.a., che, ove attuata, priverebbe definitivamente il ricorrente del diritto di ispezione.

\*\*\*

### **3. Modalità dell’accesso e sulle misure di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c.**

Alla luce delle considerazioni svolte, l’accesso dovrà avvenire tramite un professionista di fiducia del ricorrente, vincolato al segreto professionale, il quale potrà esaminare integralmente la documentazione e ottenerne copia, esclusa la possibilità per il Corso di prendere direttamente visione della documentazione in questione.

Le copie da rilasciarsi al professionista incaricato dal ricorrente dovranno essere oscurate nei seguenti termini:

- libri giornale, libri inventari e partitari: oscuramento dei dati identificativi di clienti, fornitori e dipendenti (con mantenimento della sola iniziale);
- registri IVA: oscuramento dati identificativi di clienti e fornitori;
- situazioni contabili: oscuramento dati identificativi di clienti e fornitori;

- libri sociali: con oscuramento esclusivamente delle parti in cui vengono menzionate informazioni che hanno i requisiti previsti dagli artt. 98 c.p.i., ossia la segretezza (“*nel senso che [le informazioni] non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore*”), la valenza economica (nel senso che esse devono consentire al soggetto che la detiene di godere di un vantaggio concorrenziale e quindi di mantenere o aumentare le proprie quote di mercato) e la sottoposizione “*da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete*”;
- libro unico del lavoro e dettaglio dipendenti con mansioni e costo annuo lordo: oscuramento delle generalità dei dipendenti;
- estratti conto bancari, dettagli affidamenti e utilizzo delle linee credito, e fatture attive e passive: oscuramento dati identificativi di clienti e fornitori;
- certificato carichi pendenti previdenziali: oscuramento delle generalità dei dipendenti;
- contratti in cui sia parte la società dal 2016: oscuramento delle generalità di clienti e fornitori e dei prezzi unitari;
- fascicoli di contenzioso: oscuramento dei dati identificativi di clienti e fornitori e delle parti contenenti informazioni riservate ai sensi dell’art. 98 c.p.i.

Per la restante documentazione (dichiarazioni fiscali, estratto di ruolo presso l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, certificati carichi pendenti presso Controparte\_4 copia finanziamenti e/o mutui con piano di ammortamento e Centrale Rischi) l’accesso potrà avvenire senza limitazioni, in quanto tali documenti non appaiono contenere, per la loro natura e la loro tipologia, informazioni di natura riservata da oscurare.

CP\_I dovrà rendere accessibile per l’ispezione e l’acquisizione in copia la documentazione sopra indicata a partire dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza.

Gli accessi avverranno a decorrere da tale data secondo un calendario che le parti dovranno concordare per iscritto entro sette giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza.

In difetto di tale accordo, nei tre giorni successivi al termine di sette giorni appena indicato la resistente dovrà comunicare per iscritto – anche via p.e.c. – al Corso un calendario di tre giorni alla settimana con date e orari di inizio dell’accesso ed entro i successivi tre giorni il ricorrente

dovrà comunicare per iscritto - anche via p.e.c. - a **CP\_I** la scelta per due accessi alla settimana della durata massima di cinque ore per ciascun accesso, salvo diverso accordo.

La peculiare natura dell'ordine impartito alla società giustifica la previsione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardata esecuzione rispetto al calendario come sopra determinato.

\*\*\*

#### **4. Sull'inibizione della trasformazione**

Preliminarmente, va respinta l'eccezione della resistente di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il ricorrente sin dall'atto introduttivo ha richiesto l'adozione di ogni provvedimento idoneo a garantire il pieno esercizio del diritto di cui all'art. 2476 c.c., poi specificando la domanda su sollecitazione del giudice.

Nel merito, il decreto *inaudita altera parte* deve essere confermato.

Per quanto concerne il *fumus bonis iuris*, si deve osservare che il potenziale carattere abusivo della decisione della società di procedere alla trasformazione si desume dalla tempistica di convocazione dell'assemblea, intervenuta a breve distanza dalle richieste di accesso, e dalla proposta di differire la consultazione al 7.11.2025, apparendo la trasformazione preordinata a neutralizzare il diritto di ispezione del socio, in assenza di comprovate ragioni di interesse sociale.

Le motivazioni addotte da **CP\_I** appaiono generiche e non supportate da documentazione, anche perché - per quanto concerne l'asserito risparmio di spesa - la s.p.a. comporta un'organizzazione più complessa e maggiori costi e la resistente non ha dimostrato alcun concreto vantaggio derivante dalla citata trasformazione.

Per quanto riguarda, invece, il *periculum in mora*, si deve osservare in primo luogo che, una volta adottata e iscritta nel registro delle imprese, la delibera di trasformazione non potrebbe più essere annullata *ex art. 2500-bis c.c.* e dunque avrebbe carattere irreversibile, facendo perdere altrettanto irreversibilmente al **Pt\_I** la possibilità di esercitare compiutamente il proprio diritto di accesso.

In secondo luogo, **CP\_I** non ha né allegato né comprovato alcun elemento da cui desumere che essa possa subire un danno dalla mancata o ritardata adozione della delibera di trasformazione e, pertanto, nella comparazione degli opposti interessi, appare allo stato prevalente quello del **Pt\_I** a vedersi garantita la fruttuosità della misura cautelare richiesta *ex art. 2476*, secondo comma, c.c.

\*\*\*

Le spese del presente procedimento devono essere poste integralmente a carico della resistente, in quanto soccombente.

I compensi si liquidano facendo applicazione di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, complessità bassa, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e all'attività difensiva concretamente espletata.

Le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre per la fase decisionale si applicano i valori minimi, considerato che l'attività difensiva si è sostanzialmente esaurita nella partecipazione ad un'unica udienza; nulla viene riconosciuto per la fase istruttoria, in quanto la causa è stata decisa sulla base della documentazione allegata agli atti introduttivi, senza ulteriore istruttoria documentale, orale o tecnica.

In assenza di nota spese, le anticipazioni sono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

#### **P.Q.M.**

**ordina** a *Controparte\_1* di consentire al ricorrente, tramite professionista di fiducia, l'accesso alla documentazione nei termini e con le modalità indicate in motivazione;

**fissa**, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., a carico della resistente una penalità di mora di € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento rispetto al calendario determinato come in motivazione;

**conferma**, per il resto, il decreto dell'11.10.2025;

**condanna** la resistente al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in € 2.750,00 per compensi, € 286,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.

Si comunichi.

Venezia, 4 marzo 2026

Il Giudice  
dott. Fabio Doro